

Con la sentenza n.19990/2014 la Cassazione ha affrontato, in materia di licenziamento collettivo, il criterio dei carichi di famiglia. Ricordiamo che tale criterio è previsto dall'art. 5 della legge n. 223/1991 fra quelli rilevanti al fine di selezionare i lavoratori che devono essere licenziati.

La Suprema Corte ha ritenuto corretto il comportamento del datore di lavoro che aveva ricostruito i carichi di famiglia in base alle dichiarazioni che i lavoratori avevano fornito ai fini del calcolo delle detrazioni di imposte per le ritenute sulle retribuzioni (art. 23 DPR n. 600/73); le situazioni familiari diverse non segnalate dai lavoratori interessati sono state invece considerate irrilevanti.

Con la stessa sentenza la Corte di Cassazione ha altresì considerato legittimo un accordo sindacale che preveda criteri ibridi e cioè in primo luogo quello della "non opposizione" ai licenziamenti e poi, per i restanti esuberanti, i criteri di cui al citato art. 5 della legge n. 223/1991.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 19990 del 23/09/2014